



**Ordine dei Medici chirurgi e degli Odontoiatri
della provincia di Bergamo**

CAPITOLATO SPECIALE

**per la gestione del servizio stampa, media relation, comunicazione strategica e
social network, a supporto delle attività dell'OMCEO della provincia di Bergamo**

periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 (con possibilità di ripetizione per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025)

INDICE

- Art. 1 : Oggetto, durata e importo dell'appalto
- Art. 2 : Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio
- Art. 3 : Obblighi dell'aggiudicatario
- Art. 4 – Caratteristiche del personale da incaricare per lo svolgimento del servizio
- Art. 5 : Fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 6 : Clausola di riservatezza
- Art. 7 : Cauzione definitiva
- Art. 8 : Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 : Responsabilità e assicurazioni
- Art. 10 : Penali
- Art. 11 : Risoluzione del contratto
- Art. 12 : Clausole risolutive espresse
- Art. 13 : Controversie
- Art. 14 : Norme finali

Art. 1 – Oggetto, durata e importo dell'appalto

1. Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio stampa, media relation, comunicazione strategica e social network, a supporto delle attività dell'OMCEO della provincia di Bergamo, le cui attività sono descritte al successivo art. 2;
2. L'appalto ha durata di n. 3 (tre) anni, periodo 01.01.2020 – 31.12.2022, salvo quanto specificato al successivo comma 4;
3. L'importo presunto dell'affidamento è di € 97.524,00 oltre ad IVA (in misura del 22%, salvo successive variazioni), determinato moltiplicando l'importo orario unitario negoziabile posto a base di gara di € 48,16 (IVA esclusa), per il numero delle ore di servizio stimate per tutto il periodo di durata dell'affidamento - periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 (n. 2025 ore per l'intero triennio, ovvero n. 675 ore per singola annualità).
4. Entro la scadenza dell'affidamento in oggetto, e pertanto entro il 31.12.2022, l'OMCEO della provincia di Bergamo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ricorrere eventualmente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti) per la ripetizione triennale del presente affidamento (servizi analoghi), periodo 01.01.2023 – 31.12.2025. In tal caso, il valore previsto per la prosecuzione triennale dell'affidamento è stimato in ulteriori € 97.524,00 oltre ad IVA, ed è computato per la determinazione del valore globale dell'affidamento, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1, del Codice dei contratti (importo globale dell'affidamento, comprensivo dell'eventuale ripetizione triennale: € 195.048,00 oltre ad IVA).
5. L'OMCEO della provincia di Bergamo si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti), al ricorrere dei seguenti casi:
 - a. *comma 2 lettera a)*: qualora non sia stata presentata entro i termini alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento della presente procedura di affidamento;
 - b. *comma 2 lettera c)*: nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, e ad essa non imputabili, i termini per l'espletamento delle procedure di affidamento non possono essere rispettati. In tal caso, atteso anche l'art. 106 comma 11 del Codice dei contratti, la *cd. proroga tecnica* è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
6. L'OMCEO della provincia di Bergamo si riserva infine di affidare eventualmente all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi supplementari, non compresi nell'affidamento originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (leggasi 20%). In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a gestire i servizi supplementari al medesimo prezzo offerto in sede di gara, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT eventualmente maturati al momento della richiesta di attivazione degli stessi, e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 del Codice dei contratti).
7. Il servizio in oggetto si configura come *servizio di natura intellettuale*. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti), i concorrenti non sono pertanto tenuti ad esplicitare, a corredo del costo orario unitario del servizio offerto in sede di gara, l'incidenza dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda invece i rischi interferenziali, la stazione appaltante e l'aggiudicatario promuoveranno la cooperazione ed il coordinamento tra le varie componenti dell'appalto, così come indicato dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 (vedasi successivo art. 14 comma 4).
8. L'importo orario unitario del servizio offerto dall'aggiudicatario in sede di gara rimarrà invariato fino alla data del 30.09.2021. Tale importo verrà sottoposto a revisione annuale, a decorrere dal 01.10.2021, previa richiesta scritta dell'aggiudicatario e specifica istruttoria esperita dall'OMCEO della provincia di Bergamo, con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - senza tabacchi) rilevato al 30 giugno dell'anno di riferimento.

Art. 2 – Prestazioni richieste e modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio oggetto dell'appalto riguarda l'organizzazione e l'espletamento di tutte le attività tipiche di un Ufficio Stampa finalizzate a favorire una divulgazione efficace dei contenuti delle attività, nonché tutelare e valorizzare l'immagine a livello locale, regionale e nazionale dell'OMCEO della provincia di Bergamo.
2. In particolare, il servizio dovrà assicurare:
 - a) L'impiego di personale avente le caratteristiche di cui al successivo art. 4;
 - b) L'elaborazione e la redazione di una strategia generale di gestione dell'Ufficio Stampa, che tenga conto delle specificità dell'OMCEO della provincia di Bergamo;
 - c) L'individuazione e la gestione del piano di comunicazione, l'analisi del target stampa di riferimento e la gestione dei rapporti con i giornalisti;
 - d) La realizzazione di *mailing-list* e comunicati stampa *ad hoc*, l'organizzazione di conferenze stampa, la predisposizione di cartelle stampa, l'ausilio alla realizzazione di interviste, la gestione della comunicazione interna, la realizzazione di *newsletter*, la gestione dell'informazione attraverso i *social network*, l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale dell'OMCEO;
 - e) La direzione e la realizzazione del periodico *house organ* associativo "Il Bollettino" (Aut. Tribunale di Bergamo n. 261 del 07.04.1952), la gestione del materiale fotografico a supporto delle iniziative, la realizzazione e la tenuta di un archivio della comunicazione, la collaborazione all'organizzazione di convegni / eventi, la collaborazione con la struttura per la redazione e la pubblicazione di articoli tematici, il supporto nella stesura di presentazioni, relazioni e lettere di comunicazione;
 - f) Le attività di *crisis-management*;
 - g) La progettazione e la realizzazione dei *planning* delle attività di Ufficio Stampa sulla base degli eventi e delle attività in programma;
 - h) La gestione del servizio di rassegna stampa e la diffusione delle notizie, a seconda dell'importanza, sui principali media locali, regionali, ed eventualmente nazionali;
 - i) Il supporto al servizio di segreteria degli uffici dell'OMCEO della provincia di Bergamo;
 - j) Il supporto alla Presidenza per la costituzione, l'organizzazione e la gestione della biblioteca professionale dell'OMCEO della provincia di Bergamo;
 - k) Il supporto alla Presidenza per l'organizzazione di attività culturali e/o ricreative rivolte agli iscritti dell'OMCEO della provincia di Bergamo;
 - l) Un'adeguata assistenza telefonica o a mezzo *e-mail* agli organi istituzionali e agli iscritti dell'OMCEO della provincia di Bergamo, sia per la gestione delle situazioni ordinarie che per le situazioni d'emergenza.
3. Le attività descritte al precedente comma dovranno essere programmate e svolte secondo tempistiche concordate, in relazione alla rilevanza delle attività stesse, in stretto coordinamento con gli organi istituzionali dell'OMCEO della provincia di Bergamo elencati all'art. 2 del Regolamento interno dell'Ente, approvato in data 04.06.1998 dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 221/1950.
4. Dovrà essere assicurata la presenza presso la sede dell'OMCEO della provincia di Bergamo, per un numero medio di circa n. 12 (dodici) ore settimanali e/o, su richiesta del Presidente dell'Ordine, secondo necessità.

Art. 3 – Obblighi dell'aggiudicatario

1. Nell'espletamento delle attività, descritte al precedente articolo 2, l'aggiudicatario dovrà:
 - a) gestire il servizio con organizzazione autonoma, impiegando soltanto personale proprio dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto;
 - b) obbligarsi ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quella che dovessero essere successivamente emanate;
 - c) obbligarsi a sostenere tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso, comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento a tutti i dati il cui trattamento si renda necessario ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

3. Le attività appaltate dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di rapporto di lavoro, nonché delle norme vigenti in materia di trattamenti prevenzione infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene (D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.).
4. L'istituto del subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti). Si evidenzia, anche in virtù della particolare natura del servizio in oggetto, che l'eventuale ricorso al subappalto, anche parziale, nei confronti di soggetti terzi, estranei alla compagine sociale dell'aggiudicatario, in assenza di manifestazione di volontà di ricorrere all'istituto, e dunque senza preventiva autorizzazione scritta dell'OMCEO della Provincia di Bergamo, costituirà una violazione delle disposizioni codicistiche ed un'elusione dei principi in materia di contratti pubblici, in particolare del principio generale e di ordine pubblico di immodificabilità del contraente, dal quale discende il divieto di cessione del contratto di appalto sotto pena di nullità di cui all'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti).

Art. 4 – Caratteristiche del personale da incaricare per lo svolgimento del servizio

1. L'OMCEO della provincia di Bergamo è consapevole che:
 - a) l'evoluzione del rapporto tra cittadini ed istituzioni ha determinato profondi mutamenti nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, facendo sorgere l'esigenza di gestire l'informazione verso l'esterno affiancando ai modelli di comunicazione tradizionali – ispirati ai principi di chiarezza e completezza delle informazioni all'utenza sui servizi offerti – una visione contraddistinta da un orizzonte più ampio ed allargato del concetto di informazione, che comprenda aspetti connessi a quelle aree tematiche in grado di assicurare una migliore qualità del livello di conoscenza delle diverse attività e dei progetti dell'Ente, realizzando compiutamente il principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa e garantendo, quindi, la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni;
 - b) a tali esigenze si ispira la Legge n. 150/2000, con la quale il legislatore ha riconosciuto l'attività di informazione come parte integrante e strategica dell'azione amministrativa pubblica, definendo un assetto organizzativo del sistema di comunicazione incentrato sulla istituzionalizzazione degli "Uffici Stampa" quali strutture la cui costituzione ed il cui funzionamento sono configurati avendo come parametro di riferimento le competenze e le capacità professionali proprie dell'attività giornalistica;
 - c) che la predetta Legge n. 150/2000 ha previsto l'obbligatorietà dell'assegnazione delle funzioni di responsabile e di addetto all'ufficio stampa esclusivamente a giornalisti iscritti all'albo professionale;
 - d) la costituzione e la gestione dell'Ufficio Stampa in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 150/2000, costituisce obiettivo di rilevanza strategica per la cura di tutti gli aspetti connessi all'informazione istituzionale dell'Ente.
2. Premesso quanto descritto al precedente comma, si precisa che:
 - a) il personale incaricato dello svolgimento delle attività di informazione dell'Ufficio Stampa dell'OMCEO della provincia di Bergamo dovrà essere obbligatoriamente in possesso dello status professionale di giornalista professionista o pubblicista e dovrà pertanto risultare iscritto, all'atto dell'assegnazione dell'incarico, all'Albo dei Giornalisti - elenco dei professionisti e/o pubblicisti (art. 9 della Legge n. 150/2000 e art. 3 del DPR 422/2001);
 - b) nel caso in cui vengano impiegati più giornalisti nella gestione del servizio, dovrà essere indicato a chi fa riferimento il ruolo di Capo Ufficio Stampa. In tal caso, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5 del *Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l'accesso alle attività di informazione e di comunicazione e per la individuazione e la disciplina degli interventi formativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni* approvato con D.P.R. 21-9-2001 n. 422, il Capo Ufficio Stampa dovrà possedere i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo Regolamento;
 - c) lo svolgimento di attività di informazione da parte di personale non iscritto all'Albo dei giornalisti si configura come esercizio abusivo della professione e, in quanto tale, presenta profili di illegittimità amministrativa. Il suo eventuale impiego in attività di informazione costituirà pertanto motivo di risoluzione contrattuale e verrà tempestivamente segnalato dall'OMCEO della provincia di Bergamo all'Ordine dei giornalisti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori secondo quanto previsto dalla Legge n. 69/1963;
 - d) l'iscrizione all'Albo dei giornalisti di cui alla precedente lettera a) non costituisce, invece, requisito obbligatorio per lo svolgimento delle attività di portavoce degli organi di vertice dell'ente (art. 7 della

Legge n. 150/2000), in considerazione della finalità, individuata dalla Legge stessa, di gestione dei rapporti politico istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione;

- e) in sede di presentazione dell'offerta tecnica dovrà essere descritto il piano organizzativo del personale che si intende impiegare per la gestione del servizio in appalto, con specifica delle figure dedicate, dei profili professionali, delle competenze curriculari, del monte ore individuale e totale, e relative articolazioni. Tale piano sarà oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 17 del Disciplinare di gara). In considerazione dell'elevato livello di capacità tecnico-professionali richieste per la gestione del proprio Ufficio Stampa, l'OMCEO della provincia di Bergamo si avvarrà, quale membro della commissione per la valutazione del progetto tecnico, di almeno un giornalista di comprovata competenza, o comunque adeguata all'incarico da conferire;
- f) per i dipendenti e i collaboratori fissi dell'aggiudicatario, che prestano attività giornalistica con carattere di continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità, il contratto di lavoro di riferimento è costituito dal vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico FNSI-FIEG.
- g) a seguito delle modifiche apportate dall'art. 76 della Legge n. 388/2000 all'art. 38 della Legge n. 416/1981, gli iscritti all'Ordine dei giornalisti che svolgano esclusivamente o in misura prevalente attività lavorativa di natura giornalistica in regime di subordinazione, ovvero di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sono obbligatoriamente assicurati all'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – a prescindere sia dalla natura del datore di lavoro presso la quale è svolta la prestazione sia dalla tipologia del contratto collettivo applicato (nel caso del personale dipendente). In adesione alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, sussiste presunzione giuridica di svolgimento comunque prevalente di mansioni giornalistiche con riferimento alla figura dell'addetto Ufficio Stampa. Pertanto, l'aggiudicatario del servizio in oggetto, relativamente ai rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con i giornalisti addetti all'Ufficio Stampa dell'OMCEO della provincia di Bergamo, è tenuta ad aprire una posizione assicurativa – in luogo dell'INPS - presso la Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (per i giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato) ovvero presso la Gestione separata (per i giornalisti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) dell'INPGI e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi periodici, consistenti nell'invio delle denunce mensili e nel versamento della contribuzione previdenziale secondo le modalità stabilite dal predetto Ente per la generalità dei datori di lavoro. Limitatamente agli incarichi assegnati sulla base di rapporti di consulenza libero professionale, invece, l'aggiudicatario è tenuto unicamente a corrispondere al giornalista, all'atto del pagamento del relativo compenso, il contributo integrativo dovuto in favore della Gestione separata dell'INPGI, pari al 2% del compenso lordo (o successivi adeguamenti di Legge).

Art. 5 – Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà mediante accreditamento presso un primario istituto bancario o postale soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 8, previo esito positivo della regolare esecuzione del servizio ed approvazione da parte dell'OMCEO della Provincia di Bergamo, dietro presentazione di apposite fatture elettroniche.
2. Il compenso dovuto sarà corrisposto con cadenza mensile.
3. Le fatture elettroniche, che dovranno riportare gli estremi dell'affidamento del servizio in oggetto, il numero del CIG 80681922AA e il codice univoco ufficio UFYAUQ, dovranno essere intestate ed inviate a:

Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (OMCEO) della provincia di Bergamo Via Giacomo Manzù n. 25 24122 Bergamo C.F.: 80004250165

Art. 6 - Clausola di riservatezza

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire la massima riservatezza e a non rendere disponibili a terzi, o comunque a divulgare, salvo su espressa autorizzazione dell'OMCEO della Provincia di Bergamo, i dati e le informazioni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
2. Tutti i materiali prodotti dall'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio in oggetto sono e resteranno di proprietà esclusiva dell'OMCEO della Provincia di Bergamo.

Art. 7 - Cauzione definitiva

1. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, ridotta nella misura del 50% nei casi previsti dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti).
2. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro n. 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fideiussoria è svincolata in automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, di documentazione in originale o in copia autentica che attesti la regolare esecuzione.
5. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato e/o inesatto/incompleto adempimento degli obblighi contrattuali, e cessa di avere effetto solo con la verifica di conformità dei servizi riferita all'ultima fattura del periodo contrattuale.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i., gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente comma, l'aggiudicatario provvederà pertanto a comunicare all'OMCEO della Provincia di Bergamo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione del servizio in oggetto entro n. 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno altresì a comunicare all'OMCEO della Provincia di Bergamo, tempestivamente e a propria esclusiva cura, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale di cui ai precedenti commi, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Responsabilità e assicurazioni

1. L'aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare a terzi durante l'espletamento del servizio in oggetto e/o come conseguenza di esso. Nulla potrà essere fatto valere nei confronti dell'OMCEO della Provincia di Bergamo e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori.
2. L'aggiudicatario assume autonomamente l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi. I massimali di tale polizza dovranno essere adeguati alle condizioni di rischio che implica la gestione del servizio in oggetto, con copertura integrale del periodo di durata dell'appalto. La polizza dovrà prevedere inoltre l'adeguata copertura della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per danni a persone.
3. L'aggiudicatario si impegna a depositare all'OMCEO della Provincia di Bergamo copia della polizza di cui al precedente comma, prima della stipula formale del contratto di servizio, che in assenza di tale documento non verrà stipulato.
4. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento non può iniziare se l'aggiudicatario non ha prima provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo. Qualora l'aggiudicatario abbia comunque iniziato

l'esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'OMCEO della Provincia di Bergamo, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio stesso, l'aggiudicatario incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione. In tal caso, l'accertamento iniziale dei danni verrà tempestivamente quantificato e comunicato all'aggiudicatario per la richiesta di risarcimento.

5. Il deposito all'OMCEO della Provincia di Bergamo della polizza di cui al presente articolo non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'OMCEO della Provincia di Bergamo è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. L'OMCEO della Provincia di Bergamo si riserva in ogni caso di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza, e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

Art. 10 - Penali

1. Qualora l'OMCEO della Provincia di Bergamo, oltre ai casi per i quali è prevista la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti), accerti, da parte dell'aggiudicatario, il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza, la violazione o la parziale esecuzione rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato speciale e in tutti i documenti di gara, nonché nel Contratto di servizio, provvederà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, a costituire in mora l'aggiudicatario stesso assegnando un termine, non inferiore a n. 15 (quindici) giorni, per ottemperare a quanto richiesto. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, verrà applicata, nei confronti dell'aggiudicatario, una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) al giorno, fino ad un massimo di n. 5 (cinque) giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto s'intenderà risolto con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. L'OMCEO della Provincia di Bergamo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:
 - a) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, in misura più grave di quelle previste per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10;
 - b) sospensione e/o interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale ed assicurativa, e dei contratti di lavoro nazionale e locale di riferimento.
2. In caso di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate nel presente e nel successivo articolo 12, l'OMCEO della Provincia di Bergamo si riserva la facoltà di adire alla graduatoria di gara, secondo la disponibilità dei concorrenti che verranno interpellati in ordine di classifica.

Art. 12 - Clausole risolutive espresse

1. L'OMCEO della Provincia di Bergamo si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico del fornitore aggiudicatario dell'appalto, nei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento;
 - c) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e di sicurezza;
 - d) applicazione a carico dell'aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Art.13 - Controversie

1. Per la risoluzione delle controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del contratto di servizio in oggetto sarà competente il foro di Bergamo.

Art. 14 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale si fa riferimento alle norme di Legge in vigore in quanto applicabili.

2. L'OMCEO della Provincia di Bergamo si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio, o di revocare la procedura di aggiudicazione, in caso di sopravvenute ragioni di interesse dell'ente. Si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
3. L'OMCEO della Provincia di Bergamo si riserva la possibilità di stipulare il contratto con l'aggiudicatario, anche nelle more della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
4. Al fine di eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo eventuali rischi interferenziali, l'OMCEO della Provincia di Bergamo e l'aggiudicatario promuoveranno la cooperazione ed il coordinamento tra le varie componenti dell'appalto, così come indicato dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
5. Sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo ed eventuali spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto e degli eventuali relativi allegati.